

Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia.

Art. 1 Ente banditore

La presente procedura di selezione è indetta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi 974, 975, 976, 977 e 978, per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia (di seguito Programma).

Art. 2 Oggetto e dotazione finanziaria

1. Oggetto della presente procedura è la selezione di progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia.
2. Per l'attuazione del Programma è istituito un fondo denominato "Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie", di cui all'articolo 1, comma 978 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tale fine è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016.

Art. 3 Soggetti proponenti

1. Sono ammessi a presentare i progetti, entro il ----- le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia.
2. Ai fini della individuazione degli interventi, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia favoriscono la più ampia partecipazione all'attuazione dei progetti da parte di altri soggetti pubblici e privati.
3. Le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia promuovono i progetti in coerenza con gli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale e ne assicurano l'integrazione con le politiche settoriali assunte dagli altri enti pubblici competenti per territorio.

Art. 4 Oggetto dei progetti

1. I progetti devono avere ad oggetto la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia
2. Ai fini del presente bando, si considerano periferie le aree urbane caratterizzate da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi.
3. Gli interventi, da attuarsi senza ulteriore consumo di suolo, potranno riguardare una o più delle seguenti tipologie di azione:
 - a) progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano;
 - b) progetti di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti, per finalità di interesse pubblico;
 - c) progetti rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana;

- d) progetti per il potenziamento delle prestazioni e dei servizi di scala urbana, tra i quali lo sviluppo di pratiche del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano e urbano;
- e) progetti per la mobilità sostenibile e l'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati.

4. Qualora i progetti rechino interventi su beni culturali o su immobili o su aree sottoposte a tutela paesaggistica o a vincolo ambientale, per i quali sono già state rilasciate autorizzazioni o preventiva dichiarazione in merito alla loro compatibilità, le stesse sono trasmesse a corredo del progetto.

5. Una quota del 5% delle risorse dell'investimento per ciascuna città può essere destinata alla predisposizione di piani urbanistici, piani della mobilità, studi di fattibilità e/o atti necessari per la costituzione di società pubblico/private e/o interventi in finanza di progetto, investimenti immateriali quali e-government, marketing territoriale, sviluppo di nuovi servizi, formazione (se collegati e funzionali ai progetti innovativi proposti).

Art. 5 Documentazione ed elaborati richiesti

1. Le domande, redatte in carta semplice, su carta intestata del Comune e firmate dal Sindaco o da un suo delegato, devono essere inviate esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo PEC: programma.periferieurbane@pec.governo.it.

Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, in formato PDF, i seguenti documenti:

- a) una relazione generale di non più di 10 cartelle in formato A4 (2000 battute ciascuna, spazi inclusi), nella quale sono chiaramente illustrati:
 - i. la tipologia e le caratteristiche del progetto;
 - ii. il costo complessivo del progetto, il piano finanziario e le specifiche coperture finanziarie previste;
 - iii. la tipologia e il numero di beneficiari diretti e indiretti e le relative modalità di individuazione;
 - iv. i tempi di esecuzione;
 - v. le aree in cui saranno svolte le attività progettuali;
 - vi. la dimensione dell'investimento da realizzare con indicazione dei risultati attesi;
 - vii. la partecipazione di eventuali soggetti privati e le modalità di coinvolgimento attraverso procedure di evidenza pubblica;
- b) il cronoprogramma dei tempi di realizzazione del progetto;
- c) una scheda relativa ai soggetti pubblici e privati cofinanziatori del progetto, con indicazione del relativo apporto finanziario;
- d) le intese o accordi sottoscritti con i soggetti di cui al punto c);
- e) la delibera di approvazione del progetto – che deve presentarsi come definitivo o esecutivo, come ribadito al successivo articolo 6 - da parte del Comune e il decreto di nomina del Responsabile del procedimento (RUP);
- f) una dichiarazione del RUP relativa alla conformità degli interventi proposti con gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti o adottati, nonché con i regolamenti edilizi.

2. Nel caso in cui la domanda riguardi il finanziamento di una iniziativa relativa a lavori, il progetto è corredato da una documentazione grafico/fotografica di non più di 10 cartelle, in formato A3,

contenente una planimetria d'insieme, nella scala minima di 1:1000 e schemi interpretativi o disegni tecnici in scala adeguata che illustrino compiutamente il progetto proposto.

3. Nel caso in cui la domanda riguardi solo il finanziamento di progetti relativi a servizi, la stessa è accompagnata soltanto dai documenti di cui ai punti a), i, ii, iii, iv, vi, vii, b), c), d), e), f), e dai relativi capitolati approvati dall'amministrazione.

3. I progetti che recano interventi che insistono su beni culturali e/o su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica, dovranno essere corredati delle autorizzazioni o di una preventiva dichiarazione in merito alla compatibilità degli interventi proposti, rilasciate dai competenti Uffici preposti alla tutela dei vincoli del patrimonio culturale previsti nelle parti II e III del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

4. Se l'intervento proposto ricade nella tipologia soggetta a vincolo ambientale, il progetto dovrà essere corredato delle autorizzazioni/nulla osta rilasciate dalle Autorità competenti in materia ambientale.

Art. 6. Ulteriori requisiti di ammissibilità

I progetti dovranno possedere al momento della presentazione della domanda – a pena di inammissibilità - i seguenti ulteriori requisiti:

a) rientrare nelle tipologie di intervento di cui all'art.4;

b) essere stati approvati come progetti definitivi o esecutivi, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m. e i.;

c) essere conformi con le previsioni dello strumento urbanistico vigente;

d) se costituiti da lotti funzionali, essere autonomamente fruibili. Tale requisito dovrà essere dimostrato con apposita relazione tecnica da allegare alla domanda di contributo.

Art. 7 Criteri di valutazione dei progetti

1. Nella selezione dei progetti saranno applicati i seguenti criteri di valutazione, con relativi punteggi:

a) tempestività esecutività degli interventi (fino a 25 punti);

b) capacità di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati, laddove il contributo finanziario di questi ultimi sia pari almeno al 25% dell'importo complessivo necessario alla realizzazione del progetto proposto (fino a 25 punti);

c) fattibilità economica e finanziaria, e coerenza interna del progetto, anche con riferimento a singoli moduli funzionali (fino a 20 punti);

d) qualità e innovatività del progetto sotto il profilo organizzativo, gestionale, ecologico ambientale e architettonico (fino a 20 punti);

e) capacità di innescare un processo di rivitalizzazione economica, sociale e culturale del contesto urbano di riferimento (fino a 10 punti);

2. Il Nucleo per la valutazione dei progetti, di cui al successivo articolo 9, stabilisce un punteggio minimo per l'ammissione dei progetti a finanziamento.

Art. 8 Modalità di finanziamento

1. Il finanziamento può essere finalizzato:

- a) alla copertura dei costi di progettazione esecutiva;
- b) alla copertura dei costi per procedure di gara e di affidamento dei lavori;
- c) alla copertura dei costi per la realizzazione dell'intervento.

2. L'ammontare del finanziamento, nel limite complessivo di 500 milioni di euro fissato dall'articolo 2, è determinato dal Nucleo di valutazione, sulla base di quanto richiesto da ogni singola città e del punteggio conseguito, fino a un massimo di 18.000.000 euro. I progetti presentati devono indicare, congiuntamente all'importo complessivamente richiesto, il limite di finanziamento pubblico al di sotto del quale il soggetto proponente è in grado di garantire comunque la fattibilità dell'intervento, facendo ricorso a risorse proprie o a finanziamenti privati, o ridimensionando l'iniziativa assicurando l'efficacia dei risultati parziali in questo modo conseguibili.

3. I soggetti privati possono concorrere per una quota parte significativa, secondo criteri di convenienza, efficacia ed efficienza, sulla base di piani finanziari e di corrispettivi di gestione.

Art. 9 Valutazione dei progetti

1. La valutazione dei progetti è effettuata dal Nucleo tecnico di cui all'art. 2 del DPCM.

2. Il Nucleo opera avvalendosi di una segreteria tecnica ed eventualmente del supporto di enti pubblici o privati ovvero di esperti dotati di specifiche competenze.

Art. 10 Esito della selezione

1. Entro il 31 maggio 2016, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono individuati i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi.

Art. 11 Responsabile del procedimento

1. E' responsabile del procedimento per il presente bando

Art. 12 Pubblicità e comunicazione

1. Il presente Bando, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è disponibile sul sito del governo: www.governo.it

Roma, -----